



# COMUNE DI VETTO

(Provincia di Reggio Emilia)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 29/09/2020

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

### OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC) . APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI.

L'anno 2020 (DUEMILAVENTI), il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di SETTEMBRE alle ore 19:36 nella Sala Polivalente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 RUFFINI FABIO
- 2 RUFFINI ARONNE
- 3 TONDELLI MARUSKA
- 4 FERRI FRANCESCA
- 5 RUFFINI ANDREA
- 6 MANDELLI SARA
- 7 LODI RICCARDO
- 8 PREDELLI MARIA STELLA
- 9 BIZZOCCHI ALBERTO
- 10 TONDELLI DEBORA
- 11 ARAGONA ALESSANDRO

Sindaco  
Vice Sindaco

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
X	
X	
X	
X	
X	
	A.G.
X	
X	
	A.G.
X	
X	

#### Consiglieri presenti n. 9

Assiste il Segretario comunale, dott. Matteo Marziliano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor **RUFFINI FABIO** – Sindaco.

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri RUFFINI ARONNE, PREDELLI MARIA STELLA, TONDELLI DEBORA.

CC. n. 21 del 29/09/2020 : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC) . APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI.

*Il Sindaco illustra l'argomento.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**DATO ATTO** che in forza di tale disposizione è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 (e successive modificazioni) il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (IMU-TASI-TARI)" in vigore nel comune di Vetto;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) -ed in particolare l'art. 1, commi da 738 a 783- che hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

**DATO ATTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28 luglio 2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU ex. L. 160/2019)" con effetto dal 01/01/2020 e che il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (IMU-TASI-TARI)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 (e successive modifiche e integrazioni) continua a regolamentare i soli rapporti tributari intercorsi fino al 31/12/2019 per la parte inerente IMU-TASI, mentre continua a regolamentare i rapporti tributari per la parte inerente la TARI;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli

enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno che ha spostato dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

**VISTI** altresì il Decreto del Ministero dell'interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine di cui sopra, l'art. 10, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 che lo ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 e l'art. 106, comma 3 bis del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, che lo ha ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

**RICHIAMATI** i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo.

**RICHIAMATI** altresì i commi 766 e 767 della L. 160/2019 che fissano nuove procedure, criteri e termini in tema di deliberazione e pubblicazione delle delibere regolamentari di entrate tributarie;

**RITENUTO** opportuno apportare variazioni al "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC" per la parte inerente la TARI nel seguente modo:

- **Art. 6.D – Riduzioni del tributo**

Il comma 5 viene così riformulato:

"A decorrere dal 01/01/2020 il tributo è ridotto a zero se l'utente è residente e unico occupante dell'immobile a condizione che sia stabilmente ricoverato in casa di riposo, casa protetta, centro residenziale o comunità di recupero."

- **Art. 9.D – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

Viene riformulata al comma 1 la seguente proposizione:

"Anche la riduzione di cui all'articolo 6 (unico occupante residente stabilmente ricoverato) costituisce eccezione e non può essere cumulata con altre riduzioni. Limitatamente all'anno 2020 le riduzioni e le agevolazioni per le utenze non domestiche potranno superare la soglia del 50% del tributo dovuto, a seguito di grave situazione economica venutasi a creare a causa della pandemia da COVID."

- **Art. 10.D – Categorie di utenze**

Al comma 2 a) viene soppressa la frase "Per le utenze domestiche i cui componenti siano stabilmente ricoverati in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero si applica in ogni caso la tariffa relativa ad un occupante." E viene riformulata la seguente proposizione:

“Solo nel caso in cui l’utente sia residente e unico occupante a condizione che sia stabilmente ricoverato in casa di riposo, casa protetta, centro residenziale o comunità di recupero il tributo è ridotto a zero.”

- **Art. 13.A – Entrata in vigore**

Al comma 1 viene aggiunta la seguente proposizione: “Il presente regolamento continua a regolamentare i soli rapporti tributari intercorsi fino al 31/12/2019 per la parte inerente IMU-TASI, mentre continua a regolamentare i rapporti tributari per la parte inerente la TARI.”

**VISTO** il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

**VISTO** il parere del Revisore dei Conti, verbale n. 44 reso del 17.09.2020, assunto agli atti municipali il 21.09.2020 prot. 3038, espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti:

PRESENTI	N° 9
VOTANTI	N° 9
FAVOREVOLI	N° 9 (UNANIMITÀ)
CONTRARI	N° //
ASTENUTI	N° //

### **DELIBERA**

**DI MODIFICARE ED INTEGRARE** il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC (TARI-IUC)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 e successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2015, n. 5 del 26/04/2016, n. 41 del 27/11/2018, n. 5 del 25/02/2019 e n. 9 del 28/07/2020, come di seguito indicato:

- **Art. 6.D – Riduzioni del tributo**

Il comma 5 viene così riformulato:

“A decorrere dal 01/01/2020 il tributo è ridotto a zero se l’utente è residente e unico occupante dell’immobile a condizione che sia stabilmente ricoverato in casa di riposo, casa protetta, centro residenziale o comunità di recupero.”

- **Art. 9.D – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

Viene riformulata al comma 1 la seguente proposizione:

“Anche la riduzione di cui all’articolo 6 (unico occupante residente stabilmente ricoverato) costituisce eccezione e non può essere cumulata con altre riduzioni. Limitatamente all’anno 2020 le riduzioni e le agevolazioni per le utenze non domestiche potranno superare la soglia del 50% del tributo dovuto, a seguito di grave situazione economica venutasi a creare a causa della pandemia da COVID.”

- **Art. 10.D – Categorie di utenze**

Al comma 2 a) viene soppressa la frase “Per le utenze domestiche i cui componenti siano stabilmente ricoverati in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero si applica in ogni caso

la tariffa relativa ad un occupante.” E viene riformulata la seguente proposizione:

“Solo nel caso in cui l’utente sia residente e unico occupante a condizione che sia stabilmente ricoverato in casa di riposo, casa protetta, centro residenziale o comunità di recupero il tributo è ridotto a zero.”

• **Art. 13.A – Entrata in vigore**

Al comma 1 viene aggiunta la seguente proposizione: “Il presente regolamento continua a regolamentare i soli rapporti tributari intercorsi fino al 31/12/2019 per la parte inerente IMU-TASI, mentre continua a regolamentare i rapporti tributari per la parte inerente la TARI.”

**DI PRENDERE ATTO** che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del citato Regolamento risulta essere formulato come nell’allegato 1) al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI APPROVARE** il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC” per la parte inerente la TARI così come formulato nell’allegato 1, comprensivo di tutte le note e richiami normativi;

**DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020;

**DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

**CON SEPARATA VOTAZIONE** espressa per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti:

PRESENTI	n. 9
VOTANTI	n. 9
FAVOREVOLI	n. 9 (UNANIMITÀ)
CONTRARI	n. //
ASTENUTI	n. //

***DELIBERA inoltre***

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 considerata l’esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e le indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Fabio Ruffini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Matteo Marziliano

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 08 OTT 2020 e vi resterà fino al 23 OTT 2020 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Reg. Pubbl. n. 347

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Matteo Marziliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

li 08 OTT 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Matteo Marziliano



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

IL \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Marziliano Matteo

---

---



# COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

---

## SERVIZIO FINANZIARIO

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC).  
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI.**

Vetto, lì 21/09/2020



II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mara Fabbiani

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC).  
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI.**

Vetto, lì 21/09/2020



II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mara Fabbiani

21 SET. 2020

PROT. N° 3038 cat. 420

COMUNE DI VETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale n. 44 del Revisore dei Conti

**Parere sulla modifica dei regolamenti tributari del comune.**

Il revisore economico finanziario presso il proprio ufficio sito in Casalecchio di Reno, via Curiel 17, ha esaminato i documenti pervenuti via mail, dal servizio finanziario del comune di Vetto, al fine di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto sulla modifica dei seguenti regolamenti tributari del comune :

- **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC).**

Il Revisore informa che ha potuto, esaminare in maniera puntuale le bozze dei regolamenti inviate via mail le quali sono state elaborate tenendo conto delle variazioni normative intervenute anche conseguenti al COVID e dato che le stesse sono coerenti con il dettato normativo .

\*\*\*

**visto**

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 50 della Legge 449-2007 "Disposizione in materia di accertamento e definizione dei tributi locali"
- la Legge n. 296/2006

**Esaminate**

Le proposte di modifica;

**Esprime**

Parere favorevole, per quanto di propria competenza, sulle seguenti proposte di deliberazione di cui all'oggetto:

- **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC) .**

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 11:30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente.

Casalecchio di Reno li 17/09/20

Il Revisore dei Conti

del Comune di VETTO

Dott. Antonio Minna

